

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
9^a DIVISIONE – 4^a SEZIONE

CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO SDAPA

svolta ai sensi del D.Lgs. 208/2011,

Con la Ditta _____, con sede legale in _____, avente ad oggetto “il “DII – RIFON – Ammodernamento info-struttura nazionale. Realizzazione di n. _____ code RIFON _____. Acquisizione di fibra ottica in Diritto D’Uso Irrevocabile (DUI) comprensiva di manutenzione”, per un importo complessivo di € _____ I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 72 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972.

CIG: ----- – RUP: Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE _____

L’anno duemilaventiquattro, addì ____ del mese di _____ in Roma, presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 indirizzo PEC: teledife@postacert.difesa.it), di seguito denominata “TELEDIFE”, io Dott.ssa _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004), rappresentato dal Dirigente Dott. _____, giusta Atto Dispositivo del direttore in data _____,

E

la Ditta _____ con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, PEC _____ come risulta dalla procura speciale n. _____ di Rep. del _____, a rogito del _____, notaio in _____

PREMESSO CHE

- Lo Stato Maggiore dell’Esercito – VI Reparto Sistemi C51 – Ufficio Sistemi ICT Infrastrutturali ha espresso la necessità, nell’ambito del più ampio programma di potenziamento ed ammodernamento dell’infrastruttura strategica “*Defence Information Infrastructure (DII)*” strumentale al perseguimento degli obiettivi ed all’esecuzione dei task stabiliti dal trattato NATO, di acquisire ulteriori _____ nuove tratte in fibra ottica, denominate brevemente “code”, da connettere alla Rete In Fibra Ottica Nazionale (RIFON), come meglio specificato nell’oggetto del contratto (Art. 2), in Diritto d’Uso Irrevocabile (nel seguito DUI), *garantito per _____ anni ed estendibile per ulteriori _____* comprensivo dei relativi servizi di manutenzione in garanzia per tutta la durata del DUI;

- al fine di soddisfare le sopracitate esigenze, TELEDIFE con lettera di invito del _____, ha indetto una gara tramite mercato elettronico, utilizzando la procedura “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, con il criterio del minor prezzo;
- che la predetta Ditta _____, all’esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art.2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA COMMESSA

La società _____, in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE, la fornitura di servizi prevalente necessari per l’Ammodernamento info-struttura nazionale. Trattasi di attività di “DII – RIFON – Ammodernamento info-struttura nazionale. Realizzazione di n. █ code RIFON █ Acquisizione fibra ottica in Diritto d’Uso Irrevocabile (DUI) comprensiva di manutenzione”, per le seguenti n. █ ratte in fibra ottica:

n.	Punto di arrivo	Indirizzo Caserma	Punto di partenza (approdo RIFON)	Indirizzo Caserma	Sub-lotto
1	█	█	█	█	3
2	█	█	█	█	4
3	█	█	█	█	6
4	█	█	█	█	6
5	█	█	█	█	2
6	█	█	█	█	5
7	█	█	█	█	5

n.	Punto di arrivo	Indirizzo Caserma	Punto di partenza (approdo RIFON)	Indirizzo Caserma	Sub- lotto
8	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3
9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6
10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6
11	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6
12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4
13	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	6
14	Caserma [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7
15	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7
16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	7
17	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1
18	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4
19	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10
20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2
21	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9
22	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9
23	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9
24	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3
25	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3

n.	Punto di arrivo	Indirizzo Caserma	Punto di partenza (approdo RIFON)	Indirizzo Caserma	Sub- lotto
26	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4
27	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10
28	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10
29	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1
30	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1
31	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1
32	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3
33	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10
34	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2
35	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8
36	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8
37	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9
38	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3
39	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2
40	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5
41	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9
42	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	5

n.	Punto di arrivo	Indirizzo Caserma	Punto di partenza (approdo RIFON)	Indirizzo Caserma	Sub-lotto
43					8
44					1
45					2
46					8
47					10
48	Fabbricato				2
49					1

La presente commessa è costituita da un unico Lotto costituito da code ottiche da acquisire in DUI, *garantito per anni ed estendibile per ulteriori e comprensivo dei relativi servizi di manutenzione in garanzia per tutta la durata del DUI*, più gli eventuali adeguamenti, in termini di predisposizioni minime (configurazioni, installazione di rack, apparati, ecc., piccoli interventi sugli impianti) necessarie all’attivazione della tratta ottica presso i sedimi alle estremità della tratta stessa. Nello specifico il Lotto è suddiviso nei seguenti 10 Sublotti. In ogni Sublotto sono previste due fasi, una “Fase 1” relativa all’acquisizione del DUI della coppia in fibra ottica costituente la tratta ed una “Fase 2” relativa alle eventuali predisposizioni minime alle estremità della tratta stessa:

- Sublotto 1 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. con punto di arrivo nella zona di
- Sublotto 2 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. con punto di arrivo nelle zone di
- Sublotto 3 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. con punto di arrivo nelle zone di
- Sublotto 4 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. con punto di arrivo nelle zone di
- Sublotto 5 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. con punto di arrivo nelle zone di
- Sublotto 6 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. con punto di arrivo nelle zone di

- Sublotto 7 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. [REDACTED] con punto di arrivo nelle zone di [REDACTED];
- Sublotto 8 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. [REDACTED] e [REDACTED] con punto di arrivo nelle zone di [REDACTED];
- Sublotto 9 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. [REDACTED], [REDACTED] con punto di arrivo nelle zone di [REDACTED];
- Sublotto 10 (Fase 1): acquisizione in DUI delle coppie di fibre ottiche n. [REDACTED], [REDACTED] con punto di arrivo nelle zone di [REDACTED].

In relazione a quanto sopra descritto, la fornitura principale consiste nell'acquisizione del Diritto d'Uso Irrevocabile (DUI) di n. [REDACTED] code RIFON, In particolare, per ciascuna tratta delle n. [REDACTED] richieste, dovranno essere assicurati:

- la concessione del DUI di una coppia di fibra ottica spenta per la durata di [REDACTED] anni, estensibile per ulteriori [REDACTED] anni;
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura [REDACTED] per l'intera durata del DUI [REDACTED]

Le attività relative alle "Fasi 2", all'interno dei dieci Sublotti sopra descritti, sono "a richiesta dell'A.D." e comprendono l'effettuazione di interventi minimi per la predisposizione dei siti

[REDACTED] necessari ad accogliere il potenziamento info-strutturale delle n. [REDACTED] code in F.O. oggetto della presente commessa. Gli interventi, eventuali, saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione contrattuale e rendicontati su un conto a scalare. L'importo massimo dei citati interventi sarà pari al 4% dell'importo del contratto ed è relativo a tutti i Sublotti. In base alla specifica esigenza di predisposizione di ogni sito e fermo restando l'importo massimo definito, i citati interventi di predisposizione potranno avere costi non uniformi nei diversi Sublotti. Considerando che la Fase 2 è solamente eventuale, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta nel caso in cui l'importo complessivo degli interventi di Fase 2 non raggiunga l'importo massimo contrattualmente previsto.

L'appalto si intende comprensivo di ogni onere e magistero per il buon fine del servizio di connettività richiesto.

Art. 3 - NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. n. 49 del 13.05.2013 (Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D.Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal

D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i. e dalle Linee Guida dell'ANAC in quanto compatibili ed applicabili.

Per la manodopera del servizio di manutenzione dovrà essere applicato il CCNL settore metalmeccanico o equivalente in base a quanto dichiarato dall'appaltatore in fase di gara.

Le norme sopraccitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- alla Specifica Tecnica n. TEL/072/24/0301-1 (**Allegato "A"**)

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dalla Specifica tecnica prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- la Specifica Tecnica.

Art. 5 - AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente contratto ammonta complessivamente ad Euro _____ (Euro.....in lettere.....), I.V.A. esente.

Tale importo è derivante dall'offerta economica della Ditta che, allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "B"**).

L'importo sopra indicato è costituito dalla somma degli importi di Fase 1 dei dieci Sublotti, di seguito riportati, più l'importo di Fase 2 per le predisposizioni agli estremi delle tratte in fibra ottica, ove necessario (pari al 4% dell'importo complessivo di Fase 1) :

Sublotto 1 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 2 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 3 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 4 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 5 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 6 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 7 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 8 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 9 (Fase 1): Euro _____ ;
Sublotto 10 (Fase 1): Euro _____ .

Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo della fornitura del servizio e di tutte le prestazioni ad esso connesse, incluse le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collaudo, necessarie a realizzare quanto indicato all'Articolo 2 "*Oggetto della commessa*".

Nel prezzo complessivo sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del

contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione. La suddetta definizione della data di inizio della prestazione può essere modificata da specifica disposizione del RUP.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/alto:

- TELEDIFE II Reparto 7^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 7)
- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10);

- [REDACTED]

[REDACTED]

Art. 7 – DURATA DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La prestazione riferita al DUI (Diritto d'Uso Irrevocabile) delle [REDACTED] ratte è di anni [REDACTED] [REDACTED] a decorrere dalla data della lettera di accettazione di ciascun Sublotto indipendentemente dalla data di approntamento delle singole tratte che compongono il Sublotto stesso.

La durata di approntamento di ogni singolo Sublotto è di [REDACTED] mesi decorrenti dalla verbale di inizio delle prestazioni predisposto e sottoscritto dal DdE e dall'Appaltatore.

Si sottolinea che, in considerazione della durata della fase di approntamento delle tratte, è altamente auspicabile che la Ditta operi in parallelo su tutti i dieci Sublotti contemporaneamente.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica prevista, redatti in lingua italiana.

Art. 9 - DIRITTO D'USO ESCLUSIVO DELL'INFRASTRUTTURA

[REDACTED]

Art. 10 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DdE** che sarà individuato [REDACTED]).

Durante il periodo di manutenzione in garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto

viene demandata all'Ente **destinatario** delle prestazioni con la supervisione del COR.

Nomina del Direttore Dell'Esecuzione (DdE)

Su proposta del RUP, TELEDIFE nominerà il DdE entro la data di inizio della prestazione. Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DdE.

Il DdE sarà assistito da un **Rappresentante dell'A.D.** (in seguito denominato **RAD**) presso ciascun sito interessato alle attività contrattuali.

In caso di assenza del DdE, il RUP potrà svolgere le attività ad esso collegate.

Nomina dei Rappresentanti dell'A.D. (RAD)/assistenti del DdE

Ciascun Ente/Sito destinatario delle prestazioni contrattuali segnalerà a TELEDIFE 7, entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza dell'atto, il nominativo di un proprio rappresentante per la successiva nomina quale assistente del DdE.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, TELEDIFE 7 provvederà a comunicare alla Ditta e, per conoscenza, al DdE, il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) dei RAD.

Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- redigere il verbale di inizio attività;
- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Ditta esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- redigere le verbalizzazioni, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinativo, oltre a quelle indicate nel presente articolo;
- notificare tempestivamente a TELEDIFE eventuali impedimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- proporre a TELEDIFE, per l'approvazione, eventuali varianti o complementi alle condizioni tecniche, che si rendessero necessarie per la esatta esecuzione del contratto;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire *audit* presso la Ditta (ISO: 9001);
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati al RUP entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della Ditta munito di apposita delega.

Qualora su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Compiti e responsabilità degli assistenti del DdE (RAD)

Il RAD svolgerà funzioni di Ispettore di Sito. Oltre alla sorveglianza tecnica delle attività stabilite nel Capitolato Tecnico per il proprio sito, egli provvederà a:

- facilitare l'esecuzione ed il coordinamento delle attività contrattuali;
- coordinare la messa a disposizione dei locali, infrastrutture, documentazione, impianti ed apparecchiature (GFx) alla Ditta;
- riferire periodicamente sull'andamento dei lavori nonché sulla corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli previsti dagli atti contrattuali;
- notificare tempestivamente eventuali variazioni e/o impedimenti per il proseguimento delle attività di competenza;
- analizzare i test memoranda, le procedure e le modalità di verifica delle prestazioni;
- effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.
- effettuare le attività previste nel Capitolato Tecnico di riferimento per le prestazioni;
- redigere, su richiesta del DdE, apposita Relazione Tecnica sull'esito delle verifiche;
- predisporre, contestualmente con la Ditta, le seguenti verbalizzazioni/certificazioni per le fasi di competenza:
 - i. messa a disposizione di locali/sedime e/o impianti/materiali dell'A.D., nonché eventuali informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni attese;
 - ii. relazione, al termine delle prestazioni, dell'attività svolta.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dagli assistenti del DdE, dovranno essere inviati, entro i 10 (giorni) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al DdE e a TELEDIFE 7.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente atto, l'Assistente del DdE valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i suddetti verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale dell'Assistente del DdE il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente l'esecuzione del presente atto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 11 - MESSA A DISPOSIZIONE DI INFORMAZIONI, EQUIPAGGIAMENTI E SITI/LOCALI

L'Amministrazione della Difesa (A.D.) renderà disponibili all'esecutore contrattuale:

- gli Equipaggiamenti, *Government Furnished Equipment* (GFE);
- i Siti/Locali, *Government Furnished Facilities* (GFF);
- le Informazioni, *Government Furnished Information* (GFI),

in seguito denominati genericamente GFx, che riterrà necessari per lo sviluppo delle attività richieste dalla presente commessa.

Eventuali ritardi nella messa a disposizione dei GFx provocheranno uno slittamento dei termini di ultimazione delle prestazioni di tanti giorni pari ai giorni di ritardo.

Nessun onere aggiuntivo sarà imputabile all'A.D. per i suddetti ritardi.

Messa a disposizione delle aree, locali e impianti (GFF), materiali (GFE)

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di nomina, il DdE/RAD metterà a disposizione della Ditta le aree, locali, impianti o materiali ubicati presso il proprio sito interessato alle successive attività previste dal presente atto.

Il DdE redigerà apposito “*Verbale di messa a disposizione*” di aree, locali, impianti o materiali, che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi.

L'originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato al RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

Messa a disposizione Informazioni/documentazione (GFI)

Il DdE/RAD nominato, renderà disponibili le informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni attese presso il proprio sito. La messa a disposizione delle informazioni potrà essere trascritta nello stesso "Verbale di messa a disposizione" del paragrafo precedente, ovvero con atto separato.

Art. 12 - TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

La Ditta è obbligata alla piena osservanza delle norme e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime per la sicurezza e la salute da attuare durante l'esecuzione dell'appalto.

Il **Datore di Lavoro Committente** (TELEDIFE), in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ha provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, denominato **DUVRI "statico"**, avendo valutato, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, l'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il DUVRI "statico" è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante (**Allegato "C"**). Gli oneri relativi all'attuazione del DUVRI "statico" sono già compensati dal prezzo di contratto e corrispondono ad Euro 0,00.

La Ditta, presa visione del DUVRI "statico" redatto dal Datore di Lavoro Committente e preso atto dell'esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l'adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi al **Datore di Lavoro attuttore** (Ente destinatario delle prestazioni), si impegna a fornire prima dell'inizio delle prestazioni dei singoli Sublotti, al Responsabile della Sicurezza dell'Ente ove la Ditta opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo, integrare, il **DUVRI "dinamico"**, quale documento integrativo ed evolutivo del DUVRI "statico". Tale documento conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto. Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi, per conto del Datore di Lavoro attuttore, dovrà essere aggiornata a cura del Responsabile di Sito/Ente, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell'Ente e della Ditta contraente ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati. L'approvazione del DUVRI "dinamico" e la verifica della sua adozione, da parte della Ditta, compete ai predetti Responsabili della Sicurezza. E' fatto obbligo alla Ditta, ove applicabile, di rilasciare, relativamente all'esecuzione delle attività di fornitura apposita dichiarazione/documentazione attestante che quanto è oggetto della commessa è stato eseguito in modo conforme alla DM 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni, integrazioni e normativa regolamentare. Tale dichiarazione/documentazione dovrà essere presentata al DdE all'atto della constatazione di verifica delle ultimazioni delle prestazioni.

Art. 13 A – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA' (SUBLOTTI DA 1 A 10)

a. Azioni preliminari per la costituzione della struttura organizzativa della Ditta e dell'A.D.

Entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza del contratto, il contraente dovrà trasmettere via PEC la propria struttura organizzativa per lo sviluppo delle attività e il "Piano di qualità" in accordo con i requisiti della norma UNI ISO 9001:2015, per la successiva approvazione dell'A.D. che dovrà essere eseguita, anche tramite silenzio-assenso, entro 15 giorni dalla

ricezione dello stesso.

Entro 20 (venti) giorni dalla decorrenza del contratto, seguito richiesta di TELEDIFE, il COR/SME-VI e gli EDRC interessati dalle attività esprimeranno i nominativi del personale (DdE, RAD) per la costituzione della struttura organizzativa di supporto al RUP.

Entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, TELEDIFE comunicherà al contraente e agli EDRC interessati dalle attività, le strutture organizzative definite dal contraente e dall'A.D. per l'esecuzione contrattuale.

b. Avvio, località e termine di ultimazione delle prestazioni

Le prestazioni dovranno essere effettuate presso i siti indicati nella premessa del presente contratto e nella Specifica Tecnica TEL/072/24/0301-1 allegata (All. A), come di seguito indicato:

- avvio attività a partire dal giorno successivo alla data di decorrenza del contratto così come definito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** L'avvio delle attività, sarà formalizzato a cura del Direttore di Esecuzione e sarà unico per tutti i Sublotti;
- completamento delle attività entro i successivi effettivi n. ■■■■ giorni dall'avvio, considerando che, eventuali ritardi nella messa a disposizione dei GFx provocheranno uno slittamento dei termini di ultimazione delle prestazioni di tanti giorni pari ai giorni di ritardo;
- richiesta di GFx da parte della Ditta all'A.D. almeno 60 gg. prima del termine di ultimazione;
- messa a disposizione dei GFx da parte dell'A.D. entro 30 gg dalla richiesta.

c. Avviso di ultimazione delle prestazioni

I Sublotti saranno oggetto di accettazioni separate da parte dell'A.D.. Il completamento di ognuno dei Sublotti da 1 a 10, sarà formalizzato dalla Ditta con una "*Comunicazione di ultimazione delle prestazioni*", da inviarsi almeno 10 giorni solari prima del termine stabilito, con posta elettronica certificata a TELEDIFE 7 e al DdE. In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere:

- Norma di Verifica di Conformità per l'Accettazione (NVCA);
- Certificato di Conformità (CoC) delle prestazioni (Fase 1 + Fase 2);
- Rappresentazione del collegamento in fibra ottica, come da Specifica Tecnica;
- Dichiarazione di cessione in DUI dei collegamenti;
- Procedura per il servizio di manutenzione in garanzia dei collegamenti in DUI;
- Elenco completo e dettagliato della prestazione contrattuale.

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme (NVCA) TELEDIFE 7 le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche. In ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

La Ditta è tenuta a rilasciare, per la verifica delle ultimazioni delle prestazioni, un **documento** (unico), **sottoscritto dal legale rappresentante**, con il quale si assicura all'A.D., per il periodo indicato, il **Diritto d'Uso Irrevocabile (DUI/IRU)** della fibra (incluso di manutenzione) e si solleva l'A.D. da qualsiasi responsabilità verso terzi (bozza di formato del documento in Allegato D). Il termine di decorrenza del DUI avrà inizio dalla data di notifica alla Ditta dell'accettazione del diritto medesimo.

L'ultimazione delle prestazioni di ogni Sublotto (Fase 1 + Fase 2) verrà constatata dal DdE entro 15 (quindici) giorni dal termine dichiarato dal contraente che redigerà apposito "*Certificato di ultimazione delle prestazioni*", controfirmato dal Rappresentante della Ditta. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni in bollo, il cui onere è posto a carico della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 7 entro i 5 (cinque) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

d. Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso le località/siti interessati dall'ultimazione delle prestazioni.

e. Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni di ogni Sublotto, a cura della Commissione di verifica di conformità (Organo di verifica) nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica n. TEL/072/24/0301-1, nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto del soggetto incaricato della verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative, rispetto alle citate NVCA, di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

La Ditta, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

f. Certificato di Verifica di Conformità

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito "**Certificato di verifica di conformità**", uno per ogni Sublotto, che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Ditta, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 22 del presente contratto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta potrà, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare la fornitura ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna. L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 7 entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

g. Accettazione

L'accettazione di ognuno dei singoli Sublotti da 1 a 10 verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità di ogni singolo Sublotto (Fase 1 + Fase 2), con apposita **Determinazione di accettazione** che verrà notificata da TELEDIFE 7 a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta e, comprensiva del certificato di verifica di conformità, a TELEDIFE 10.

h. Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto (solo Fase 2) ed agli eventuali GFx, tutte le spese di assicurazione sono a carico della Ditta.

i. Trasferimento dei rischi

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

l. Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ Trascrizione sul registro d'inventario

Per le installazioni (solo Fase 2)

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione le attività di installazione saranno trascritte nei registri di inventario dell'Ente competente, che provvederà al completamento della "Dichiarazione di trascrizione" per la parte di propria competenza. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario, l'Ente competente, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10 entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell'accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente, per il completamento della pratica di liquidazione del Sublotto, la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione **non anteriore** alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione.

La trascrizione sul registro d'inventario, qualora non perfezionata contestualmente alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di trascrizione.

Art. 13.B – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO

La Ditta dovrà provvedere all'assistenza tecnica attraverso interventi *on site* di manutenzione preventiva e correttiva per il mantenimento della piena efficienza e funzionalità di tutte le ████████ ratte oggetto dell'appalto.

La durata complessiva di tale attività è di ████████ anni in conformità a quanto previsto all'art.7 del presente contratto.

Art. 14 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FASE 2 DI OGNI SUBLOTTO

Le modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità della Fase 2 di ogni sublotto sono riportate al paragrafo 5 della specifica tecnica n. TEL/072/24/0301-1.

Art. 15 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione **UNI EN ISO 9001:2015**, per il settore di classificazione EA33 "*Tecnologia dell'informazione*" rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*).

La Ditta dovrà presentare a TELEDIFE 7 la *Certificazione di Conformità*, con data non anteriore rispetto a quella di ultimazione delle prestazioni.

Inoltre, entro 15 (quindici) giorni dalla decorrenza del contratto, il contraente dovrà trasmettere via PEC la propria struttura organizzativa per lo sviluppo delle attività e il "Piano di qualità" in accordo con i requisiti della norma UNI ISO 9001:2015, per la successiva approvazione dell'A.D..

Per eventuali ritardi nella consegna del piano di qualità si applica la penale di cui all'articolo "Inadempienze contrattuali - penalità relative".

Art. 16 – ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano

utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una **"Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH"** dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.l tonnellata (t)/anno, un **"Attestato di conformità"**, in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei **"codici identificativi"** dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative **"schede di sicurezza"**.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 17 – SUBAPPALTO

Il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.208/2011 e, per quanto non previsto dal citato Decreto, dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto nell'offerta di gara. In caso contrario il subappalto non potrà essere concesso.

Nel caso in cui dall'offerta risulti che la Ditta ricorrerà al subappalto, per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto le attività contrattuali che ha indicato nell'offerta.

La prestazione *"Concessione del Diritto d'Uso irrevocabile per ■■■■ anni, eventualmente rinnovabile"* (Fase1) non può essere subappaltata ma deve essere eseguita direttamente dall'affidatario. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire che l'affidatario sia in grado di gestire direttamente il DUI delle tratte in fibra ottica, in quanto *asset* strategico per l'Amministrazione Difesa.

La prestazione *"Manutenzione delle tratte in fibra ottica per tutta la durata del DUI"* (Fase1) può essere subappaltata.

La prestazione *"Predisposizioni minime alle estremità delle tratte (Fase 2)"* può essere subappaltata).

L'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria

all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto potrà riguardare esclusivamente le attività indicate nell'offerta.

Resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà allegare alla richiesta di subappalto il contratto di subappalto o copia autenticata, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata nonché le dichiarazioni sostitutive del subappaltatore attestanti l'assenza dei motivi di esclusione.

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla sub-commessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Art. 18 - CODIFICAZIONE

In ambito nazionale la codificazione dei materiali per l'A.D. trae origine dal D.P.R. 90/2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM), e dalla Clausola Standard di Codificazione, inserita nei contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa (AD) con i propri fornitori. In Italia, l'Ente responsabile in tema di codificazione dei materiali è l'OCC (Organo Centrale di Codificazione), costituito presso il V Reparto del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti. Il *software* gestionale nazionale di codificazione è attualmente il SIAC (Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato). Tutte le informazioni e le modalità di accesso possono essere reperite sul sito www.siac.difesa.it. Tutto il materiale in fornitura, di origine sia nazionale che estera, deve essere fornito dei dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione secondo il sistema SIAC. Pertanto la Ditta aggiudicataria del presente A.S. dovrà provvedere alla codifica dei materiali di fornitura secondo la procedura in argomento. Il codice CEODIFE (Codice per identificare l'Ente Militare destinatario che deve Operare sul SIAC) che la Ditta dovrà utilizzare nella procedura di codifica dei materiali in fornitura per il presente A.S. è: 900067. Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'Allegato "E" al presente Atto.

Art. 19 - ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione.

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE) e l'EDRC (Enti/Distaccamenti/Reparti/Comandi) proprietario dei materiali.

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Ditta saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui furono consegnati. In caso di danni imputabili alla Ditta, la stessa si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato.

Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione alla Ditta si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.
Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 20 – MANUTENZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Per tutto il periodo di cessione del DUI la Ditta dovrà garantire il mantenimento dell'efficienza della tratta di fibra ottica, la continuità e la regolarità del servizio per l'A.D., prevenendo le potenziali cause di danneggiamento ed eseguendo il ripristino in caso di guasto o deterioramento delle fibre concesse in uso, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D.

La manutenzione dovrà essere assicurata senza alcun limite nel numero e tipo di intervento e nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione definiti dalla Specifica Tecnica (*Service Level Agreement – SLA*).

L'intervento di ripristino in efficienza delle tratte potrà essere richiesto telefonicamente e confermato a mezzo telegramma/PEC.

La Ditta interviene secondo i Service Level Agreement (SLA) stabiliti nella Specifica Tecnica n. TEL/072/24/0301-1 (All. A). È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 22 del presente contratto.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nei termini della citata Specifica Tecnica, sono a carico dell'Amministrazione.

Per ogni intervento la Ditta dovrà inviare a TELEDIFE 7 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal DdE (o dal COR nel periodo di manutenzione in garanzia), nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 7 per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

Art. 21 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 22 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni relativamente a ciascun Sublotto, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,10% dell'importo del relativo Sublotto, salvo il risarcimento all'A.D.

dell'eventuale maggior danno, fino al raggiungimento del 10% del valore del contratto;

- b) durante la Fase 1, per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente Art. 20, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo relativo a ciascun Sublotto. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute.
- c) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 13 A "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità" e Art. 18 "Codificazione", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari allo 0,10% dell'importo contrattuale del relativo Sublotto per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni, fermo restando che la stessa Ditta dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.
- d) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo del relativo Sublotto di competenza, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collauda da parte della Commissione di verifica, fino al buon fine delle suddette verifiche, secondo quanto previsto dall'Art. 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 23 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non

divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Qualora talune attività dovessero richiedere l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Ditta, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al RAD, al DdE ed a TELEDIFE 7^a Divisione, una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della Ditta agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Atto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 DPR 236/13.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale e la manutenzione in garanzia;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la Ditta non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione

scritta alla Ditta, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La Ditta dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 27 - FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

Tra le cause di forza maggiore è compreso lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la Ditta.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 7 ed al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 29 – REVISIONE PREZZI

Per la revisione prezzi si applica quanto disposto dall'art. 60 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, utilizzando gli indici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

I prezzi dell'offerta presentata dalla Società devono intendersi onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

Art. 30 - POLIZZA FIDEJUSSORIA

All'atto della notifica di accettazione della prestazione relativa al DUI, la Ditta sottoscriverà una specifica polizza fidejussoria ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della polizza fidejussoria, si rimanda alla disciplina prevista nel summenzionato articolo, fatto salvo l'onere per l'operatore economico di presentare alla stazione appaltante le certificazioni giustificative delle eventuali riduzioni.

La polizza fidejussoria deve prevedere da parte dell'A.D., a seguito di accertamento di penalità nel corso del periodo di validità del DUI (■ anni), di richiedere alla società emittente della fidejussione di versare entro 30 gg a favore dell'Amministrazione dello Stato l'importo della penalità.

Lo svincolo di detta polizza avverrà al termine dei ■ anni di durata del DUI, dietro domanda della Ditta diretta a TELEDIFE 10, previa autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Art. 31 – ANTICIPAZIONI

In applicazione dell'art.125 del D.Lgs.36/2023 è prevista la possibilità dell'Appaltatore di richiedere una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale su base annua (oppure la corresponsione in favore della Ditta di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta presentata dal contraente, successiva alla data di decorrenza contrattuale).

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Ai fini della richiesta del pagamento dell'anticipo contrattuale:

- la Ditta invia a Teledife 10^a Divisione formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'art. del contratto a cui si fa riferimento;
- la Ditta attende risposta formale da parte di Teledife 10^a Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della polizza fidejussoria;
- successivamente all'accettazione della polizza fidejussoria, Teledife 10^a Divisione autorizza l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 32 - PAGAMENTI

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

per il 100% dell'importo previsto per ciascun Sublotto (Fase 1 + Fase 2), dopo che la seguente documentazione sarà trasmessa, a cura del RUP, alla 10^a Divisione di TELEDIFE:

- Comunicazione di ultimazione delle prestazioni;
- Certificato di ultimazione delle prestazioni;
- Verbale / certificato di verifica di conformità;
- Notifica di accettazione;
- Fattura, emessa in data non anteriore alla notifica di accettazione.

Nell'ipotesi di anticipazione del 20% dell'importo del contratto, il pagamento avrà luogo dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 7:

- garanzia fideiussoria;
- fattura.

Alla fattura elettronica che la Società dovrà trasmettere per il tramite del SDI in data corrispondente a quella di emissione, dovranno essere allegati la lettera di notifica dell'accettazione da parte del RUP ed il verbale di verifica di conformità. La fattura dovrà contenere l'indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dal presente contratto, e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data contratto, lotto/sublotto/fase/SAL per i quali si richiede il pagamento. Nei contratti che prevedono l'esenzione IVA dovrà essere previsto il pagamento del bollo virtuale e lo stesso dovrà risultare nell'apposito campo dello SdI. L'inosservanza della presente disposizione potrà costituire motivo di rifiuto della fattura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (Teledife - 10^a Div.). In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., le Parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo il cui importo sarà accreditato, sul conto corrente dedicato che la Ditta aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001.

Art. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assicura e garantisce che il c/c IBAN: _____, di cui al precedente Art. 33 (pagamenti) è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicati nella Lettera della tracciabilità dei Flussi finanziari della Ditta del _____.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE 10 a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG: -----
-----.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 34 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "*Patto di Integrità*" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato "F"**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito *internet* della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 22.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.23 "risoluzione del contratto".

Art. 35 - ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Ditta impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D. provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 36 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma. E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale. Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT).

Art. 37 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della Ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito *internet* www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Ditta si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Ditta nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 38 - DOMICILIO LEGALE e PEC

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

La PEC che la Ditta utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è _____.

Art. 39 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10. L'amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 40 – ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della ditta.

La Ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 41 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte degli Enti Sovraordinati (Ufficio Centrale del Bilancio e Corte dei Conti (UCB—CdC.).

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

LA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.

L'UFFICIALE ROGANTE

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, oltre agli allegati in esso richiamati, consta di numero ____ pagine, di cui l'ultima è di numero ____ righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE